



# Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO  
AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO PERSONALE E LEGALE

**Registro Generale n. 1445  
Del 04/11/2020**

## **DETERMINAZIONE N° 456 del 04/11/2020**

**Oggetto: RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SIG.RA MATASSINO COLOMBA + 3 C/ COMUNE DI ARIANO IRPINO, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA II SEZIONE SALERNO N. 24/2020 IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA. NOMINA LEGALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.**

CIG:

IL DIRIGENTE

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 27 del d.lgs.vo n.165 del 30/03/2001;

Visto lo Statuto comunale approvato definitivamente con delibera C.C. n. 40 del 11/10/2001;

Visto il decreto commissariale, C.S. n. 4 del 06.04.2019, di conferma temporanea dell'incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa, affidato con Decreto Sindacale n. 21 del 16.07.2019, alla dr.ssa Concettina Romano, Segretario Generale in servizio presso questo Ente nominato con decreto Sindacale n. 20 del 16.07.2019;

Visto l'art. 3, comma 1 lett.d), Legge n. 213/2012;

**Visto** il giudizio di I grado, R.G. n. 2487/2014, TAR Campania-Salerno, intrapreso dai sig.ri Matassino Colomba +3, n.q. di eredi di Sicuranza Giovanna, in riassunzione del giudizio civile deciso con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 288/2014 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.A., per ottenere la restituzione del fondo illegittimamente appreso dal Comune di Ariano Irpino, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione o, in caso di acquisizione sanante, la corresponsione dell'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale con conseguente risarcimento del danno da occupazione illegittima;

**Vista** la Sentenza n. 24/2020, pubblicata l'08.01.2020, con la quale il TAR Campania-Sezione Seconda di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 2487/2014, lo dichiarava inammissibile;

**Vista** la nota pec prot. n. 20401 del 25.08.2020, con la quale l'avv. Marco Morelli, legale costituito dell'Ente, informava l'Ente di aver ricevuto, in data 24.08.2020, la notifica dalla controparte del ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'impugnazione della Sentenza del TAR Salerno con la quale il Giudice di primo grado aveva rigettato le pretese di parte avversa e, contestualmente,

dichiarava la propria disponibilità ad assistere e patrocinare gli interessi dell'Ente anche in grado di appello;

**Vista** la nota prot. n.25377 del 15.10.2020 con la quale il suindicato professionista, già difensore dell'Ente in primo grado innanzi al TAR, trasmetteva il preventivo di spesa per l'espletamento dell'attività defensionale innanzi al Consiglio di Stato, pari ad € 6.135,00 più accessori di legge, contenendo il totale complessivo lordo in € **7.000,00**, oltre l'importo del Contributo unificato pari ad € **975,00** che sarà versato direttamente dal Comune;

**Vista** la Delibera della Giunta Comunale, n. 5 del 23.10.2020 con la quale l'Ente ha deciso di resistere e costituirsi, nonché proporre appello incidentale, nel ricorso in appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, dai sig.ri Matassino Colomba +3 avverso la sentenza n. 24/2020 del TAR Campania II Sezione di Salerno che ha deciso sul ricorso R.G. n. 2487/2014;

**Visto** l'art. 6 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, adottato con la Delibera di G.C. n. 71 del 16.12.2019, nel quale viene stabilito che la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile dell'Area cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, e, successivamente il dirigente dell'Area Amministrativa-Settore Affari Generali, con propria determinazione, ~~provvede all'affidamento dell'incarico~~ legale;

**Visto** l'art. 3, ultimo comma, del medesimo Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, ove si stabilisce che, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali anche a professionisti non inseriti nell' Elenco/Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta e specifica specializzazione.

#### **Considerato che:**

- la struttura legale di questo Ente è composta da un solo avvocato che non è abilitato a patrocinare innanzi alle Magistrature Superiori, per cui è necessario affidarsi, per far fronte all'incombenza di che trattasi, alla difesa di un professionista esterno;

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: *“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*;

- inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17, lett. d), del decreto legislativo 50/2016 *“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”*;

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di *“contratto d'appalto”*;

- a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso

decreto 50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016, come l'articolo 36, comma 2 lettera a), che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste, sia nella la complessità e la rilevanza della materia, sia nella consequenzialità e complementarietà con altri incarichi legali per controversie riguardanti la stessa materia;

**Considerato** che l'avv. **Marco Morelli** del Foro di Roma, perfettamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato gli interessi dell'Ente nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Campania Salerno R.G. n. 2487/2014, è in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità necessari per l'espletamento dell'attività difensiva da affidare;

**Visto** il preventivo di spesa, prot. n. 25377 del 15.10.2020, trasmesso dall'avv. **Marco Morelli**, già difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Campania Salerno R.G. n. 2487/2014, per l'espletamento dell'attività defensionale innanzi al Consiglio di Stato, pari ad un importo complessivo lordo di € **7.000,00**;

**Ritenuto** potersi avvalere, pertanto, dell'avv. **Marco Morelli** del Foro di Roma, dichiaratosi disponibile ad assumere l'incarico di patrocinare gli interessi del Comune di Ariano Irpino, innanzi al Consiglio di Stato;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, con particolare riguardo agli artt. 17 e 36;

**Visto** l'art. 36 del succitato D.Lgs 50/2016 che, per servizi inferiori a 40.000,00, consente l'affidamento diretto a professionisti di fiducia dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** l'art. 13 della Legge 31.12.2012, n. 247 “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”;

**Ritenuto**, in esecuzione della precitata deliberazione e dei suindicati atti, impegnare la spesa totale di € **7.000,00** a titolo di compenso per l'espletamento dell'incarico de quo, in favore dell'avv. **Marco Morelli** del Foro di Roma, oltre ad € **975,00**, a titolo di contributo unificato da versarsi direttamente da parte del Comune in favore dell'Agenzia delle Entrate;

**Dato atto** che i flussi finanziari collegati all'adozione del presente provvedimento attengono ad un contratto d'opera professionale-servizio legale, per il patrocinio in giudizio di una controversia, quindi, contratto escluso e non soggetto, ai sensi dell'art. 17, commal lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, alla preventiva estrazione di CIG e rientra nella casistica del SIOPE + denominata: “INCARICHI COLLABORAZIONE”, assimilato, pertanto, agli incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6, del d lgs. N. 165/2001;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta nella qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa;

**Ritenuta ed attestata** l'inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

#### **D E T E R M I N A**

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa ed in esecuzione della delibera di G.C. n. 5 del 23.10.2020, conferire all'**Avv. Marco Morelli** del Foro di Roma, con studio legale alla via G. Vitelleschi n. 26, l'incarico legale di patrocinare gli interessi dell'Ente innanzi al Consiglio di Stato, per la resistenza e costituzione, nonché per la proposizione di appello incidentale, nel ricorso in appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, dai sig.ri Matassino Colomba +3 avverso la sentenza n. 24/2020 del TAR Campania II Sezione di Salerno che ha deciso sul ricorso R.G. n. 2487/2014;

Per le medesime motivazioni, impegnare in favore dell'**Avv. Marco Morelli** del Foro di Roma – C.F. MRLMRC77D18H282H - con studio in ROMA, alla via G. Vitelleschi n. 26, la spesa complessiva lorda di **€ 7.000,00** a titolo di compenso per l'espletamento dell'incarico de quo;

Imputare la spesa complessiva di € 7.000,00 sul cap. 124.10 del bilancio corrente;  
Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

Per consentire, altresì, l'assolvimento della spesa per il contributo unificato, impegnare la somma di **€ 975,00** in favore dell'Agenzia delle Entrate;

Imputare la spesa complessiva di € 975,00 sul cap. 124.9 del bilancio corrente;  
Dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.

Il presente provvedimento è trasmesso per le rispettive competenze ai Responsabili degli Uffici: Area Finanziaria, Pubblicazioni-Segreteria, Legale e per conoscenza al Sindaco.

**Il Dirigente Area Amministrativa**  
ROMANO CONCETTINA

### CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	02/11/2020	CONCETTINA ROMANO
----------------------------------	------------	------------	-------------------

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere	Esito Parere	Data Parere	Il Dirigente che ha espresso il parere
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	04/11/2020	CONCETTINA ROMANO

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che alla data odierna diviene esecutiva, per la quale si è provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito proposto.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio
124	10	7.000,00 €	2020 - IM - 2079.01	1.2.1.3
124	9	975,00 €	2020 - IM - 2080.01	1.2.1.10

**Data di approvazione Visto Contabile** 04/11/2020

**Il Dirigente del Servizio Finanziario**  
ROMANO CONCETTINA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato **per questa determina di impegno** il seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: <b>6YQKS6</b>	Descrizione: <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>
-----------------------	---

**ESECUTIVITA'**

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/11/2020 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

**Il Dirigente Area Amministrativa**  
ROMANO CONCETTINA